



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0094788 / 2015

Atto N. 4441

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. – PARTE II – A-ESSE S.P.A. FABBRICA OSSIDI DI ZINCO, VIA CONTURLI 33, CARASCO – MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 2318 DEL 20.04.2012 E SS.MM.II.

In data 03/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Visto il P.D. n. 2318 del 20.04.2012 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto della A-ESSE S.p.A. sito nel Comune di Carasco in via Conturli 33;

Visto il P.D. n. 2158 con il quale è stata aggiornata l'A.I.A. relativamente alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006;

Atteso che, nelle more dell'emanazione di una norma statale, peraltro già annunciata, che intervenga in merito, la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 ha provveduto ad aggiornare e recepire i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Atteso pertanto che questa amministrazione sta provvedendo a determinare gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere costituite o aggiornate per la gestione degli impianti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti;

Atteso che, come confermato dalla Regione Liguria con nota protocollo n. PG/2015/141232 del 05.08.2015, l'importo delle garanzie finanziarie potrà essere ridotto, del 40% se l'impianto è dotato di valida certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure del 50% in caso di registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS);

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 78341 del 30.09.2014 con la quale è stata comunicata all'Azienda la necessità di costituzione di una garanzia finanziaria a favore di questa amministrazione e con la quale si chiedeva di fornire il dato relativo alla potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti dell'impianto;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 82026 del 14.10.2015 con la quale l'Azienda ha comunicato che la potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti dell'impianto è pari a 14 t/giorno;

Atteso che lo stabilimento della A-ESSE S.p.A. sito nel comune di Carasco in via Conturli 33 è certificato UNI EN ISO 14001, come attestato dal certificato trasmesso dall'Azienda con la nota del 14.10.2015;

Atteso che, in base alla potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti comunicata, l'importo della garanzia finanziaria, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, è pari a € 165.865,58 riducibile, tenuto conto della certificazione UNI EN ISO 14001, a € 99.519,35;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III - bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 89046 del 11.11.2015 con la quale l'Azienda ha richiesto il prolungamento della validità dell'A.I.A. al 20.04.2024;

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza individuata dell'A.I.A. di cui al P.D. n. 2318 del 20.04.2012 è quella del 20.04.2024;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, l'Azienda dovrà procedere all'effettuazione di controlli analitici per le acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni e per il suolo almeno una volta ogni 10 anni, a decorrere dalla data di rilascio rinnovo;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

- 1) di integrare il P.D. n. 2318 del 20.04.2012 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) entro 60 gg dalla data della presente determinazione dovrà essere costituita, per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di Euro 99.519,35 (calcolata su un importo complessivo di € 165.865,58 ridotto del 40 % in forza della certificazione UNI EN ISO 14001) secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fidejussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
 - b) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera a) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
 - c) copia della garanzia finanziaria dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
 - d) ai fini di continuare ad usufruire della detrazione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria, l'Azienda dovrà mantenere certificazione UNI EN ISO 14001 e fornire tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova copia dei rinnovi della stessa certificazione UNI EN ISO 14001;
- 2) di integrare la Parte II dell'Allegato tecnico del P.D. n. 2318 del 20.04.2012 e ss.mm.ii. con il seguente paragrafo:

Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

1. Entro 6 mesi dall'emanazione della presente determinazione l'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.

2. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data della presente determinazione.
3. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data della presente determinazione.
4. La tempistica sopra indicata ai punti 1, 2 e 3 potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
5. L'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

3) di trasmettere il presente provvedimento alla A-ESSE S.p.A.;

4) di trasmettere il presente provvedimento al comune di Carasco e alla Regione Liguria;

5) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e alla ASL 4 "Chiavarese" per i controlli di competenza.

Si ricorda che possono essere accettate garanzie fideiussorie unicamente nei casi in cui il garante è un istituto di credito o una compagnia assicuratrice autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 14 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 14 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **14 dicembre 2015** al **29 dicembre 2015**